

**Legge regionale 23 aprile 2021 n. 5 - Calabria (art. 26).**

**Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'[articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#).**

Art. 26 Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali.[\[30\]](#)

In vigore dal 30 dicembre 2021

1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali[\[29\]](#).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse.

Note:

[\[29\]](#)Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 44](#), a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3](#), comma 1, della medesima legge).

[\[30\]](#)Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 24 settembre 2024, n. 13311](#).